



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO - ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZE CAUTELARI EX ART. 56 E 55 C.P.A. – D.L. 02.07.2010 N. 104

E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^^^

PER: DI MILLE MARIA CRISTIANA (C.F.: DMLMCR89S55D708Y), nata a Formia (LT) il 15.11.1989 e residente in Roma alla via Veturia n. 9, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), e dall'Avv. Valerio Lancia (C.F. LNCVLR84C28H501D) come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avvocato Domenico Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org e valeriolancia@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro *pro tempore* con sede in Roma in V.Le Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (00186);

- Resistente-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO:

RAINALDI CLAUDIO, residente in Gaeta (LT), via degli Abeti n. 1 (04024)

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Del **verbale della prova scritta del 6.07.2021** (doc. 1) relativo al "Concorso ordinario, finalizzato al reclutamento del personale docente, per le classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041 in attuazione dell'articolo 59, comma 14, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73" di cui al D.D. n. 826 dell'11.06.2021 (doc. 1) con il quale il Comitato di vigilanza ha disposto l'annullamento della prova

scritta completata dalla candidata dott.ssa Di Mille Maria Cristiana, seppur superata dalla medesima con il punteggio di 74/100;

2. del **D.D. n. 826 dell'11.06.2021** relativo al "Concorso ordinario, finalizzato al reclutamento del personale docente, per le classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041 in attuazione dell'articolo 59, comma 14, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73" nella parte lesiva dei diritti della ricorrente (doc. 2).
3. di ogni altro atto e/o provvedimento ai predetti preordinato, connesso e consequenziale in quanto lesivi della posizione giuridica della ricorrente.

E per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere convocata, quantomeno "con riserva", alla prova orale del concorso **D.D. n. 826 dell'11.06.2021**, classe di concorso "A028" per la Regione Lazio, il cui calendario non risulta ancora pubblicato.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

L'odierna ricorrente è una docente di "Matematica e Fisica" che ha svolto in questi anni diversi incarichi a tempo determinato presso il Liceo Scientifico Avogadro ed il Liceo Dalmazia Scuola Maria Ausiliatrice di Roma.

Inoltre la dott.ssa Di Mille, dall'anno 2014 ad oggi, ha ricoperto il ruolo di "Teaching Assistant" presso l'Università Luiss Guido Carli relativamente al corso di "Matematica Generale" della Facoltà di Economia e Management in lingua italiana ed inglese nonché di "Tutor didattico di matematica" presso la medesima Università e di referente degli studenti *TOP Athletes* (in area matematica).

In precedenza la ricorrente ha conseguito, in data 19.07.2011, presso l'Università "La Sapienza" di Roma la laurea triennale in Matematica, con la tesi in Analisi Matematica dal titolo "*Il teorema di Poincaré-Bendixson: teoria e applicazioni*".

Inoltre la prof.ssa Di Mille ha altresì conseguito, in data 22.07.2013 presso l'Università "La Sapienza" di Roma, la laurea Magistrale in "Matematica" con voto 110 e lode, discutendo la tesi in "Analisi Matematica Superiore" dal titolo "La disuguaglianza isoperimetrica: dai poligoni alla teoria di De Giorgi".

La predetta docente ha altresì conseguito ben due Master di I livello in "*Inclusione socio-pedagogica e didattica degli alunni con bisogni educativi speciali e*

disturbi specifici dell'apprendimento (bes e dsa)" e "Metodologie didattiche inclusive secondo il modello del flipped learning cooperativo".

Inoltre la ricorrente, durante il suddetto percorso di studi, ha conseguito i seguenti importanti riconoscimenti:

- nell'anno 2014: vincitrice del riconoscimento "Laureato Eccellente" presso La Sapienza Università di Roma con annessa partecipazione ad un percorso riservato di orientamento al lavoro, workshop e seminari progettato da *Brain at Work* e patrocinato da *Johnson & Johnson* e Coca Cola Italia;

- nell'anno 2013: vincitrice a livello nazionale di una delle tredici "Borse di Sviluppo e Merito" (percorso "Leader del Futuro"), promosse da *The European House – Ambrosetti* in collaborazione con la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro;

- nell'a.a. 2010/11: vincitrice di un Premio di Laurea previsto per coloro che avessero conseguito il titolo in tempo e con la massima votazione;

- nell'a.a. 2010/11 e nell'a.a. 2008/09: vincitrice Borsa di studio "Laziodisu" per merito e reddito;

- nell'anno 2008: vincitrice Borsa di studio indetta dal Presidente della Provincia di Latina per la premiazione degli otto migliori studenti dei licei scientifici pontini; vincitrice Borsa di Studio indetta per il conseguimento della lode nella maturità scientifica; Classificazione al 58° posto della graduatoria su 1.268 candidati al Premio "Alfieri del Lavoro" del 2008 indetto dal Presidente della Repubblica;

- nell'anno 2007: è risultata idonea per un bando di partecipazione ad un corso di orientamento indetto dalla Scuola Normale Superiore di Pisa rivolto agli studenti più meritevoli a livello nazionale.

Inoltre la ricorrente ha conseguito le seguenti certificazioni linguistiche in inglese: Trinity, Cambridge: PET, First Certificate (livello B2), Advanced (livello C1) (doc. 3).

*

L'odierna ricorrente, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **D.D.**

n. 826 dell'11.06.2021 ha appreso che il Ministero dell'Istruzione aveva bandito il *“Concorso ordinario, finalizzato al reclutamento del personale docente, per le classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041 in attuazione dell'articolo 59, comma 14, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73”* (doc. 2).

In particolare, il Ministero dell'Istruzione, *“ferma restando la disciplina della procedura concorsuale, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499, modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749”*, ha dato avvio al concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, limitatamente alle classi di concorso: A020, A026, A027, A028 e A041 (concorso STEM - Science, Technology, Engineering e Mathematics), previsto dal decreto legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis).

Tale procedura concorsuale risultava articolata in una prova scritta e, in caso di esito positivo, in una successiva prova orale, finalizzata all'immissione in ruolo del personale scolastico per l'a.s. 2021/2022.

La prova scritta, *“computer-based”*, si articolava *“nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sulle competenze digitali e 5 sulle competenze della lingua inglese...Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato”* (doc. 2).

Conseguentemente l'odierna ricorrente, essendo in possesso di tutti i requisiti indicati nel bando ed essendo intenzionata a partecipare – in caso di esito positivo

del suddetto concorso – alle immissioni in ruolo per la classe di concorso “A028”, presentava tempestivamente la domanda di partecipazione e veniva ammessa a partecipare alla prova scritta del concorso *de quo* (doc. 1).

In data 6.07.2021 la prof.ssa Di Mille sosteneva pertanto la prova scritta “*computer based*” presso l’ITCG “Paolo Toscanelli” di via delle Rande n. 22 (Lido di Ostia – Roma), ove risultava nominata, in qualità di presidente del Comitato di vigilanza, il Dirigente scolastico del predetto istituto, prof.ssa Paola Toto (doc. 1).

In tale occasione la ricorrente notava che risultavano presenti per sostenere la prova scritta un numero ridotto di candidati (nove) ai quali il Comitato *de quo* assegnava ad ognuno un computer per poter svolgere la prova scritta e consegnava ai medesimi ulteriore materiale, tra cui una penna “bic” e diversi fogli in bianco per poter svolgere i calcoli e/o scrivere appunti durante tale prova.

La prova scritta aveva così inizio alle ore 14:27.

La dott.ssa Mille procedeva pertanto a svolgere la sua prova al computer assegnato ed utilizzando anche i fogli consegnati dal Comitato di vigilanza.

Durante tale prova la ricorrente veniva sottoposta al costante controllo da parte dei membri del suddetto Comitato, anche in considerazione del ridotto numero di partecipanti a tale turno concorsuale pomeridiano.

Conseguentemente la ricorrente ultimava tale prova e selezionava il relativo riquadro destinato alla selezione e conferma del “termine prova”, rendendo dunque non più modificabile le risposte fornite dalla medesima ed il cui elaborato sarebbe stato così trasmesso telematicamente al Consorzio CINECA.

Tuttavia, dopo aver completato tale operazione e mentre la ricorrente si trovava ancora seduta alla propria postazione ed era intenta a riordinare i fogli consegnati dal Comitato di vigilanza per procedere alla loro riconsegna (alcuni in bianco, altri utilizzati ed ove risultavano presenti varie formule matematiche e diversi calcoli, altri ancora parzialmente strappati), si verificava un gravissimo episodio.

In particolare, la presidente del predetto Comitato (e dirigente scolastico dell’istituto), a seguito dell’ultimazione della prova scritta della dott.ssa Di Mille, si

avvicinava in modo imperioso verso la ricorrente e l'accusava pubblicamente di essere una persona "gravemente disonesta" in quanto, secondo il suo (erroneo!) giudizio, avrebbe copiato tale prova scritta utilizzando degli appunti.

Al fine di smentire in radice tali ingiustificate e gravissime accuse, la dott.ssa Di Mille consegnava prontamente al suddetto Dirigente scolastico tutti i predetti fogli utilizzati durante la prova, ovvero diversi fogli A4, alcuni peraltro parzialmente spezzati per il caldo e per il naturale stato di tensione che caratterizza una prova concorsuale, e la penna bic fornita dal Comitato *de quo*.

In particolare tra i predetti fogli risultavano presenti: alcuni fogli A4 relativi allo svolgimento degli esercizi oggetto della prova scritta ed altri con un riepilogo di formule matematiche, i quali erano stati redatti dalla ricorrente – sulla stessa postazione assegnata per la prova e dopo aver già consegnato tutto il materiale personale al Comitato *de quo* - al fine di ripassare tali formule e concentrarsi per l'impellente inizio di tale prova scritta.

I predetti fogli, come già evidenziato in precedenza, erano stati consegnati dal Comitato di vigilanza alla ricorrente e dunque quest'ultima li aveva legittimamente utilizzati nel corso della prova scritta.

Tuttavia la predetta Presidente del Comitato di vigilanza, restando ingiustificatamente ferma sulle proprie posizioni, si rivolgeva alla dott.ssa Di Mille dichiarandole che avrebbe proceduto ugualmente ad annullare la sua prova.

Successivamente il predetto Dirigente scolastico si rivolgeva al responsabile tecnico d'aula chiedendogli di sbloccare della prova della candidata, così da procedere all'annullamento della prova della ricorrente.

In tale occasione, il responsabile tecnico comunicava ai presenti che **la prova sostenuta dalla dott.ssa Di Mille risultava superata con il punteggio di 74/100** (cfr. doc. 1).

Anche tale elemento, del tutto favorevole alla ricorrente, non veniva affatto preso in considerazione dalla Presidente del predetto Comitato, la quale confermava la sua volontà di annullare la sua prova e di voler contattare CINECA per procedere

in tale operazione.

A questo punto la dott.ssa Di Mille, convinta di stare subendo un trattamento assolutamente pregiudizievole dei propri diritti di candidata e non essendo in possesso del telefono cellulare, in quanto consegnato al Comitato di vigilanza prima dell'inizio delle operazioni concorsuali, chiedeva più volte al Dirigente scolastico di far intervenire le forze dell'ordine.

A seguito di tali reiterate richieste, la Presidente del predetto Comitato finalmente si allontanava dall'aula concorsuale e procedeva a contattare il numero "112", utilizzando il telefono fisso della scuola

Alle ore 16:55 sopraggiungevano finalmente i carabinieri della locale stazione di Ostia, i quali prima ascoltavano separatamente le parti e poi invitavano le stesse a trovare una soluzione tra "presidente" e "candidata"; conseguentemente i militari si allontanavano, dopo circa dieci minuti, dalla scuola (cfr. doc. 1).

Successivamente, alle ore 17:16, la presidente del Comitato di vigilanza comunicava alla dott.ssa Di Mille la propria decisione definitiva di annullare la sua prova e pertanto il tecnico d'aula contattava al Consorzio CINECA per avere conferma sulla procedura di annullamento dopo aver già eseguito lo sblocco della postazione utilizzata dalla ricorrente.

Soltanto alle ore 17:30 venivano riprese le procedure concorsuali e, secondo quanto indicato nel verbale della prova scritta (doc. 1), all'interno di una *pen drive* venivano *"salvate in due cartelle distinte le prove regolarmente svolte e caricate su CINECA e quella annullata"* e dunque la ricorrente, insieme agli altri candidati, lasciava finalmente l'aula concorsuale.

*

Al fine di tutelare i propri diritti, la dott.ssa Di Mille, per il tramite del proprio difensore, ha presentato formale istanza di accesso agli atti, con la quale ha richiesto al Dirigente Scolastico dell'ITG Toscanelli di Roma e all'USR Lazio la trasmissione dei seguenti atti (doc. 4):

1. *Provvedimento e/o verbale di annullamento della prova svolta dalla dott.ssa Maria Cristiana Di Mille e conseguente esclusione dal concorso redatto/i dal Presidente della Commissione, dott.ssa Paola Toto;*
2. *Copia del verbale di insediamento della Commissione;*
3. *Copia del verbale di approvazione dei criteri di valutazione;*
4. *Copia del verbale di correzione della prova svolta dalla assistita;*
5. *Copia dell'elaborato svolto dalla assistita;*
6. *Copia della griglia di valutazione con i punteggi attribuiti alla mia assistita;*
7. *Nominativo di un candidato che ha superato la prova scritta completo di indirizzo di residenza.*

Il predetto dirigente scolastico dava tuttavia soltanto parziale riscontro a quanto richiesto, trasmettendo al difensore della ricorrente unicamente il verbale della prova d'esame del 6.07.2021, privo dei relativi allegati, di cui il predetto verbale riportava al suo interno la lista (doc. 1).

La dott.ssa Di Mille, come sopra rappresentata, assistita e difesa, ritenendo assolutamente illegittimo l'annullamento della sua prova scritta, peraltro superata dalla medesima con il punteggio di 74/100, ricorre innanzi a questo Ecc.mo Tribunale chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. MANIFESTA ERRONEITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA SCRITTA DELLA RICORRENTE, SUPERATA DALLA DOTT.SSA DI MILLE CON IL PUNTEGGIO DI 74/100. VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.D. N. 826 DELL'11.06.2021. ECCESSO DI POTERE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLOGICITÀ DEGLI ATTI. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

In primo luogo si evidenzia che il provvedimento di annullamento della prova scritta, e dunque la conseguente esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale, risulta palesemente illegittimo, in quanto motivato dall'Amministrazione in palese violazione dell'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 826 dell'11.06.2021 ed altresì basato su presupposti fattuali del tutto erronei.

Ed invero, si evidenzia che tale bando di concorso di cui al D.D. n. 826 dell'11.06.2021, ha previsto espressamente all'art. 4 (Prove di esame per i posti comuni), comma 9:

“9. Durante lo svolgimento della prova *i candidati possono utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione dall'amministrazione*” (doc. 2).

In proposito, si rammenta che il Comitato di vigilanza ha assegnato a ciascun candidato un computer per poter svolgere la prova scritta ed ha consegnato ai medesimi diversi fogli in bianco per poter svolgere i calcoli o scrivere appunti durante tale prova ed una penna “bic”.

Al termine di tale prova scritta la dott.ssa di Mille, in riscontro alla richiesta verbale del Presidente del Comitato di vigilanza, ha consegnato al predetto Dirigente scolastico: alcuni fogli A4 relativi allo svolgimento degli esercizi oggetto della prova scritta ed altri con un riepilogo di formule matematiche, i quali erano stati redatti dalla ricorrente – sulla stessa postazione assegnata per la prova e dopo aver già consegnato tutto il materiale personale al Comitato *de quo* - al fine di ripassare tali formule e concentrarsi per l'impellente inizio di tale prova scritta.

Peraltro all'interno del verbale della prova scritta impugnato, in riferimento alla prova sostenuta dalla ricorrente, è stato verbalizzato che: *“Tra tali fogli è presente un “formulario” (in allegato al presente verbale) sul quale si riconoscono alcune formule presenti sui frammenti contenuti nella busta n. 1”* (doc. 1).

Ebbene è di tutta evidenza che tali appunti (denominati dal Comitato di vigilanza come “formulari”) sono stati redatti – del tutto legittimamente – dalla dott.ssa Di Mille sui fogli in bianco che le erano consegnati dallo stesso Comitato di vigilanza e durante la prova scritta.

Risulta inoltre opportuno precisare che dalla lettura del verbale impugnato (doc. 1) non emerge affatto che tale presunto “formulario” risulti dattiloscritto, atteso che tale documento è stato – in realtà – manualmente redatto dalla dott.ssa Di Mille unicamente durante la prova concorsuale.

Ne consegue la palese illegittimità del provvedimento di annullamento della sua

prova scritta (doc. 1).

Come già indicato in precedenza, va decisamente ancora una volta sottolineato che all'interno dell'aula concorsuale erano presenti soltanto nove candidati, ad ognuno dei quali era stata assegnata una postazione PC per svolgere tale prova e che tutti loro, ivi compresa la ricorrente, sono stati sottoposti alla costante sorveglianza da parte dei cinque membri del Comitato di vigilanza.

Ed invero, **soltanto al termine della prova scritta** della dott.ssa Di Mille – e dunque quando ormai la medesima aveva completato tale prova e confermato il definitivo inoltro sul sistema telematico – la presidente del Comitato di vigilanza ha mosso tali ingiustificate accuse alla ricorrente ed ha poi disposto l'annullamento della sua prova (già terminata da diverso tempo).

Giova rammentare, come altresì attestato nel verbale impugnato (doc. 1), che la ricorrente ha ottenuto nella prova scritta il punteggio di 74/100 e pertanto, stante la manifesta illegittimità del provvedimento di annullamento della prova della ricorrente, sussiste il pieno diritto della medesima, a partecipare alla prova orale del concorso "S.T.E.M."

In ogni caso le accuse rivolte dal Presidente del Comitato di vigilanza alla dott.ssa Di Mille si appalesano del tutto infondate anche in considerazione di un altro elemento: è stata proprio la ricorrente a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine per tutelare i propri diritti di candidata.

Conseguentemente tutte le offese rivolte dal Presidente del Comitato di vigilanza alla dott.ssa Di Mille risultano di rilevante gravità ed assolutamente ingiustificate, stante anche il ruolo istituzionale e di garanzia ricoperto dalla dott.ssa Paola Toto, per le quali la ricorrente si riserva espressamente ogni azione a propria tutela presso le sedi competenti.

A riprova dell'assoluta integrità della ricorrente che l'ha caratterizzata per tutto il suo percorso di studi e professionale, e conseguentemente dell'assoluta infondatezza delle accuse mosse dal Presidente del Comitato di vigilanza che

hanno determinato l'illegittimo annullamento della sua prova scritta, si depositano ben quattro lettere di referenza che la riguardano (docc. 5-8).

Con la prima lettera che si deposita, il Dirigente Scolastico del Liceo "Vittoria Colonna" di Roma, dott.ssa Franca Ida Rossi, ha dichiarato, in data 17.07.2021, che: *"Nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono stata Presidente di Commissione degli Esami di Stato presso il Liceo "Maria Ausiliatrice" di Roma.*

Nel corso di queste esperienze ho avuto modo di conoscere, fra gli altri, la prof.ssa Maria Cristiana DI MILLE docente di Matematica e Fisica.

Gli studenti maturandi hanno mostrato un apprezzabile livello di conoscenza in dette discipline, evidenziando anche un'elevata stima per la docente, capace di coinvolgerli nell'apprendimento di argomenti che, non di rado, si presentano molto ostici e ciò a testimonianza della qualità didattica messa in campo.

In ambito relazionale, la stessa prof.ssa Maria Cristiana DI MILLE si è mostrata sempre disponibile e collaborativa con tutti i componenti della Commissione, non mancando di promuovere nel suo ruolo di SEGRETARIO (anno 2020) azioni atte ad agevolarne i lavori con ineccepibile deontologia e serietà.

Sulla base di queste esperienze, ritengo di poter esprimere un giudizio estremamente positivo sulla prof.ssa Maria Cristiana DI MILLE sia sotto il profilo professionale sia sotto il profilo umano, rimarcandone le innate doti didattiche basate su una preparazione culturale, disciplinare e relazionale di non comune riscontro, attesa anche la sua giovane età, sulla conoscenza e applicazione di metodologie didattiche innovative, sulla sicura capacità di gestione del gruppo-classe: tali qualità hanno portato gli studenti al successo formativo nonostante le difficoltà legate all'impiego della Didattica a distanza che ha caratterizzato gli ultimi due anni scolastici". (doc. 5).

Inoltre il dott. Marco Dall'Aglio, Professore Associato di Matematica Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università "Luiss - Guido Carli" ha dichiarato che la dott.ssa Maria Cristiana Di Mille *"ha collaborato con il sottoscritto per le attività*

didattiche dei corsi di matematica nell'università Luiss continuativamente a partire dall'a.a. 2014-15.

Nello specifico la dott.ssa Di Mille ha svolto attività di esercitatrice per il corso di matematica tenuto dal sottoscritto nell'ambito del corso di Laurea in Economia e Management ed ha svolto attività di tutor didattico di matematica per l'insieme di tutti gli studenti dei corsi di Laurea in Economia in Luiss.

La dott.ssa Di Mille ha svolto queste mansioni con una professionalità ed una dedizione elevatissime. Il suo operato ha ricevuto valutazioni entusiastiche da parte di numerosi studenti” (doc. 6).

Il dott. Mario Barra, già Professore di Didattica della matematica e Fondamenti del Calcolo della probabilità presso l'Università degli studi “La Sapienza” di Roma, Dipartimento di Matematica “Guido Castelnuovo”, ha altresì dichiarato: *“Nel corso di studi triennale e magistrale ho avuto modo di conoscere la studentessa Maria Cristiana Di Mille nei corsi suddetti da me tenuti in entrambi dei quali ha conseguito il voto di 30 e lode.*

La Dott.ssa Di Mille, ai tempi studentessa si è sempre distinta per l'impegno, la dedizione e il rigore nello studio. Si è inoltre mostrata estremamente disponibile ed interessata a svolgere attività extra di collaborazione e affiancamento per l'orientamento scientifico di alunni degli ultimi anni di liceo, distinguendosi per serietà ed affidabilità.

Nel luglio 2013, in concomitanza con la seduta di laurea Magistrale, Maria Cristiana Di Mille ha svolto anche il ruolo di Tutor della squadra italiana nel MYMC (Mediterranean Youth Mathematical Championship) presso l'Unint.

La dottoressa Maria Cristiana Di Mille si è fatta apprezzare per il rigore scientifico, per l'assidua frequenza in aula, per la sua onestà e spiccata passione per la matematica, caratteristiche queste che le hanno consentito di laurearsi con 110 e Lode nei tempi previsti dal corso di laurea, anzi con una sessione in anticipo, nonostante facesse la pendolare tra Gaeta e Roma.

Pertanto la mia referenza è volta ad esprimere **un giudizio estremamente positivo nei suoi riguardi, sia sotto il profilo umano che professionale**, per le corrette relazioni docente-discente, per la generosità dimostrata nelle diverse collaborazioni in Dipartimento e ancor più per la ricerca continua rivolta al miglioramento dei livelli del sapere scientifico” (doc. 7).

Si deposita inoltre una lettera dei genitori degli studenti del Liceo Avogadro di Roma, presumibilmente meno autorevole delle precedenti missive ma fortemente sentita dagli stessi, inviata al D.S. del suddetto istituto in data 21.03.2021 per richiedere la conferma in servizio per il successivo anno scolastico della prof.ssa Di Mille, come insegnante di Matematica e Fisica:

“Egregia Preside,

La classe I F – sede succursale di Via Cirenaica con la presente nota intende esprimere il proprio particolare apprezzamento per l’operato della prof.ssa Maria Cristiana Di Mille, alla quale per il corrente anno scolastico è stato affidato l’insegnamento delle materie di Matematica e Fisica presso la nostra classe.

Nonostante il complesso periodo che si sta vivendo in conseguenza della condizione epidemiologica in atto, l’impatto della docente sulla classe si è rivelato altamente positivo, sia dal punto di vista relazionale e comunicativo con gli studenti, sia per la capacità di trasmissione delle proprie competenze, sia per l’efficacia dello stimolo all’apprendimento.

La classe ritiene che tali caratteristiche siano elementi fondamentali per consentire ai ragazzi di proseguire il proprio corso di studi ottenendo la desiderata ed auspicata evoluzione sia a livello formativo, sia a livello personale e comportamentale.

Per tali ragioni auspichiamo vivamente la possibilità che la docente possa essere confermata anche nei prossimi anni scolastici, garantendo agli studenti una continuità di lavoro e relazionale utile a proseguire il proprio percorso scolastico nel migliore dei modi.

Pertanto, con la presente, la classe intende sottoporre alla Sua cortese attenzione suddette considerazioni, chiedendole altresì di voler valutare l'assegnazione della docente Professoressa Maria Cristina di Mille anche nei prossimi anni, ove ciò sia nelle Sue facoltà.

RingraziandoLa per la Sua attenzione, porgiamo cordiali saluti

A firma di tutta la Classe IF" (doc. 8).

Si chiede pertanto all'Ill.mo TAR adito di tenere conto delle suddette dichiarazioni, le quali comprovano come tutta l'attività di studio e professionale sia stata sempre espletata dalla ricorrente con dedizione e nel pieno rispetto di tutte le regole.

Da ultimo si evidenzia, per mero tuziorismo difensivo, che l'Ecc.mo TAR del Lazio ha recentemente annullato un altro provvedimento di esclusione da un concorso pubblico, nel quale era stato contestato ad un candidato di aver introdotto, all'interno dell'aula concorsuale, del materiale non autorizzato.

Ebbene, con la **sentenza n. 4559 del 19.04.2021** il TAR del Lazio ha accolto il ricorso così stabilendo: *"7. Da quanto osservato discende la sussistenza di macroscopici profili di eccesso di potere per manifesta ingiustizia, travisamento del fatto e sviamento, fondatamente denunciati dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, nel provvedimento trasfuso ed materializzato nel verbale d'aula del 2 luglio 2019 (Doc. 1 produz.ricorr.) relativo allo svolgimento delle prove del concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2018/2019 ex D.D. 2 maggio 2019 n. 859, svolto presso l'Università degli Studi di Catania, nella parte in cui si è il quale è disposto l'annullamento della prova della ricorrente con il conseguente allontanamento dall'aula, per aver introdotto "materiale non consentito, idoneo alla memorizzazione di informazioni, in particolare una matita" (doc. 9)*

Si insiste pertanto per l'accoglimento del presente motivo di ricorso.

*

II. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

Si evidenzia inoltre che il verbale del 6.07.2021, con il quale è stato disposto l'annullamento della sua prova scritta, risulta altresì illegittimo per evidente violazione del principio del legittimo affidamento.

Ed invero la ricorrente, come ampiamente evidenziato in precedenza, ha rispettato pienamente tutte le regole indicate nel bando di concorso di cui al D.D. n. 826 dell'11.06.2021 ed ha puntualmente osservato tutte le direttive che le sono state comunicate dal Comitato di vigilanza durante l'espletamento della prova scritta.

Inoltre la ricorrente, unitamente agli altri otto candidati presenti nella tornata concorsuale, è stata sottoposta alla costante vigilanza, ivi compresa la ricorrente, da parte dei cinque membri del Comitato di vigilanza.

Si ribadisce inoltre che, soltanto al termine della prova scritta, ovvero nel momento in cui la dott.ssa Mille aveva già completato tale prova e confermato il definitivo inoltro sul sistema telematico, la presidente del Comitato di vigilanza ha mosso tali ingiustificate accuse alla ricorrente ed ha poi disposto l'annullamento della sua prova.

Tale provvedimento di annullamento risulta dunque illegittimo per manifesta violazione del principio del legittimo affidamento.

Sul punto, si evidenzia che la Corte di Cassazione ha precisato che: "l'affidamento è una situazione autonoma, tutelata in sé, e non nel suo collegamento con l'interesse pubblico, come affidamento incolpevole di natura civilistica, che si sostanzia, secondo una felice sintesi dottrinale, nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta. Si tratta, in sostanza, di un'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fondata sulla buona fede, che viene in

considerazione quale elemento di una situazione che chiede protezione contro le conseguenze dannose della fiducia mal riposta” (doc. 10, Cassazione civile sez. un., 28.4.2020, n.8236).

A ciò si aggiunge che la Suprema Corte ha altresì precisato che **“la tutela dell’affidamento rientra tra i principi dell’ordinamento comunitario** (ai quali l’attività amministrativa deve uniformarsi ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 1), come la Corte di giustizia ha dichiarato fin dalla sentenza CGUE 3 maggio 1978, C-12/77, *Topfer*, dove si affermò che “il principio della tutela del legittimo affidamento.... fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario e la sua inosservanza costituirebbe, ai sensi del predetto articolo, “una violazione del Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione”” (p.p. 18 e 19). Secondo la Corte di Lussemburgo tale principio costituisce un corollario del principio della certezza del diritto (CGUE, 20 dicembre 2017, C-322/16, *Global Starnet*, p. 46) (Cassazione civile sez. un., 28.4.2020, n.8236). E’ innegabile che tra il principio di affidamento e quello della certezza del diritto esistano ampi margini di sovrapposizione, a misura che la distinzione tra tali principi può essere tuttavia tracciata in relazione ai loro rispettivi contenuti, giacché nella tutela dell’affidamento appare centrale la dimensione soggettiva, che è rappresentata dalla pretesa di un soggetto qualificata dalla previsione di una regola (generale o speciale) precedente, mentre rispetto alla certezza del diritto si impone una dimensione oggettiva, che attinge alla identità del diritto e coinvolge, in ultima analisi, un valore intrinseco alla giuridicità. Nella stessa giurisprudenza di Lussemburgo, peraltro, non mancano espliciti riferimenti alla dimensione “soggettiva” dell’affidamento; nella sentenza CGUE 14 marzo 2013 C-545/11, *Agrargenossenschaft Neuzelle*, per esempio – dopo le affermazioni, corredate dai richiami ai pertinenti precedenti, che “secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, il principio della tutela del legittimo affidamento rientra fra i principi fondamentali dell’Unione” (p. 23) e che “il diritto di avvalersi del suddetto principio si estende ad ogni soggetto nel quale un’istituzione dell’Unione ha fatto sorgere fondate speranze” (p. 24) si enuncia il principio secondo il quale

“costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative, a prescindere dalla forma in cui vengono comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili” (p. 25). Negli stessi termini, da ultimo, CGUE 23 gennaio 2019 C-419/17, Deza a.s. (p. 70)” (Cassazione civile sez. un., 28.4.2020, n.8236).

Si insiste pertanto per l'accoglimento del presente motivo di ricorso.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa,

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris* ci si riporta integralmente alle argomentazioni diffusamente articolate in narrativa.

Quanto all'urgenza nel provvedere, si evidenzia che il verbale di annullamento della sua prova scritta impugnato, impedisce alla ricorrente, pur avendo ottenuto il punteggio di 74/100, di sostenere la successiva prova orale e, in caso di esito positivo, di poter partecipare alle ormai prossime procedure di immissione in ruolo.

L'eventuale avvio della procedura di immissione in ruolo senza l'espletamento della prova orale suppletiva, vanificherebbe l'esigenza di tutelare il diritto della ricorrente a partecipare alla suddetta procedura.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento del ricorso, di sospendere gli atti impugnati e ordinare al Ministero dell'Istruzione, di consentire alla ricorrente di partecipare alla prova orale del concorso **D.D. n. 826 dell'11.06.2021**, classe di concorso “A028” per la Regione Lazio, quantomeno “con riserva”, e, in caso di superamento della prova orale, consentire alla ricorrente di partecipare alle procedure di immissione in ruolo.

Roma, 3.08.2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Valerio Lancia

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Nel caso in cui il Presidente ritenesse di respingere la domanda cautelare monocratica che precede, si chiede l'emissione di un'Ordinanza nella prima Camera di Consiglio utile a favore della ricorrente.

Roma, 3.08.2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Valerio Lancia

^^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ai sensi dell'art. 55, commi 8 e 12 che sia ingiunto al Comitato di vigilanza ed alla Commissione giudicatrice del concorso *de quo* di depositare tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale in oggetto, ivi compresa: Copia del verbale di insediamento della Commissione; Copia del verbale di approvazione dei criteri di valutazione; Copia del verbale di correzione della prova svolta dalla assistita; Copia dell'elaborato svolto dalla assistita; Copia della griglia di valutazione con i punteggi attribuiti dalla dott.ssa Maria Cristiana Di Mille; il nominativo di un candidato che ha superato la prova scritta completo di indirizzo di residenza, per la verifica e conferma della sussistenza delle criticità sopra denunciate.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Verbale della prova scritta del 6.07.2021;
2. D.D. 826 dell'11.06.2021;
3. Cv dott.ssa Di Mille;
4. Istanza accesso agli atti del difensore ricorrente;
5. Lettera referenza del D.S. Liceo Colonna;
6. Lettera referenza prof. Dall'Aglione;
7. Lettera referenza Prof. Barra;
8. Lettera classe 1F del Liceo Avogadro di Roma;
9. Sentenza TAR Lazio 4559 del 19.04.2021;
10. Sentenza Cassazione S.U. n. 8236-2020;
11. Incarico di collaborazione Università "LUISS";
12. Contratto di collaborazione Università "LUISS";
13. Contratto integrativo con Università "LUISS".

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 3.08.2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Valerio Lancia

^^^

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONGONO

- il presente ricorso ha per oggetto l'impugnazione dell'annullamento della prova scritta di cui D.D. n. 826 dell'11.06.2021 relativo al "*Concorso ordinario, finalizzato al*

reclutamento del personale docente, per le classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041 in attuazione dell'articolo 59, comma 14, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73";

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno superato la prova scritta della procedura in oggetto, per la classe di concorso "A028";

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per il ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione")*, a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *"con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"*;
- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Tanto premesso, i sottoscritti avvocati,

FORMULANO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in

alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti che hanno superato la prova scritta del concorso di cui D.D. n. 826 dell'11.06.2021 per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 3.08.2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Valerio Lancia